ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

**S.A.F.**
**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO**

Come avviare un'impresa online: adempimenti burocratici e fiscalità diretta e indiretta

# "E-commerce: profili amministrativi, contabili e fiscali nella fase di avvio del sito web"

A cura del dott. Maurizio Calello

9 Novembre 2017 - ODCEC - Corso Europa, Milano

# Dimensione dell'economia digitale

## Commercio elettronico

- Le transazioni di prodotti fisici e non e servizi tramite siti internet

## **Piattaforme Multiparti** (es. Airbnb, Uber, Foodora, Blablacar ecc.)

- Guadagnano sia gli utenti che la piattaforma; hanno soppiantato settori economici tradizionali (es. agenzie viaggio, alberghi, agenzie immobiliari ecc.)

## **Over The Top (OTT)** portali web come Google, Facebook, Twitter

- In questo caso gli utenti accedono gratuitamente al sito web, ma in cambio conferiscono ai portali informazioni personali preziose.

# Definizione di e-commerce

Il commercio elettronico è quella forma di commercio, denominata anche e-commerce, che si avvale di un sito web o di un sistema di comunicazione telematico per realizzare una transazione economica relativa alla cessione di beni e alla prestazione di servizi.

# Problematiche normative di chi apre un negozio on-line

- Tutela della privacy
- Conclusione dei contratti via internet
- Tutela del consumatore
- Disciplina dei contratti a distanza
- Normativa fiscale

# Commercio elettronico: normativa di riferimento

La disciplina di riferimento in materia di commercio elettronico è contenuta sia in norme comunitarie che nazionali, principalmente:

- **Convenzione di Vienna del 1980**, ratificata dall'Italia (vendita internazionale dei beni mobili)
- **Direttiva n. 2000/31/CE:** direttiva europea sul commercio elettronico
- **D.Lgs n. 70/2003:** attuazione della direttiva 2000/31/CE
- **D.Lgs. N. 206/2005**: codice del consumo
- **D. Lgs n. 82/2005**: codice dell'amministrazione digitale
- **D. Lgs 196/2003**: codice in materia di protezione dei dati personali, che sarà sostituito dal regolamento **679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018** che introduce la figura del 'Data Protection Officer'
- **Direttiva 2011/83/Ue**: direttiva sui diritti dei consumatori
- **D.Lgs 21/2014:** Decreto che recepisce la direttiva 2011/83/Ue e modifica il Codice del consumo a partire dal 13 giugno 2014

# Definizioni da ricordare

- **Server**: è un computer che fornisce un servizio ad altri computer (*cd. client*) in una rete informatica;

- **Sito web**: è un insieme di software e di dati elettronici che risiedono su un server e sono accessibili all'utente che ne faccia richiesta tramite digitazione di un indirizzo in un motore di ricerca su internet (bene immateriale);

# Definizioni da ricordare

- **Internet Content Provider (ICP)**:è il soggetto al quale è attribuita la disponibilità del sito web; predispone il software da ospitare sul server;

- **Internet Service Provider (ISP)**:è il soggetto che mette a disposizione dell'ICP il server che ospita il sito web e l'accesso a internet;

# Definizioni da ricordare

- **Contratto di web hosting**: è il contratto attraverso il quale l'ISP fornisce all'ICP uno spazio su un proprio server collegato alla rete Internet in modo pressoché permanente, all'interno del quale caricare e gestire files (sito web) accessibili tramite la rete; di norma, il contratto non prevede alcun diritto di gestione diretta del server da parte dell'ICP;

- **Contratto di web housing**: è il contratto attraverso il quale **l'ISP si obbliga ad ospitare presso i propri locali** un server di proprietà dell'ICP, assicurandogli la connessione a Internet e fornendogli assistenza.

# Adempimenti amministrativi per l'apertura di un sito di e-commerce

# Nome Sito web e indicazioni da inserire

Nome sito web: verifica sul nome prima della registrazione per evitare che sia già in uso e non contenga un marchio tutelato

Informazioni minime da inserire nel sito web per le società:

- Numero di partita iva nell'home page
- Sede legale
- Ufficio del registro imprese e n. iscrizione
- Capitale sociale
- Stato di liquidazione (se la società è stata sciolta)
- Presenza di un unico socio

Nell'ipotesi in cui, venga esercitata sia l'attività all'ingrosso sia quella al dettaglio, nel sito web bisogna distinguere l'area della Vendita all'ingrosso da quella al dettaglio. (Circolare MISE n. 3487/C del 1 giugno 2000)

# Adempimenti burocratici

L'attività di commercio online è considerata attività commerciale (art. 2195) pertanto per <u>iniziare</u> l'attività bisognerà comunicare ai vari enti le informazioni previste prevalentemente tramite:

comunica
comunicazione unica d'impresa

# Apertura di un sito web mediante comunica comunicazione unica d'impresa

- Costituzione di nuova impresa **con** immediato inizio attività
- Costituzione di nuova impresa **senza** immediato inizio attività
- Inizio attività per impresa, si individuale che società, già iscritta al Registro delle imprese
- Variazione dati Registro imprese, Albo artigiane, Agenzia Entrate, Inps, Inail, Suap

# Quali adempimenti nel caso di costituzione di una nuova impresa on-line

| | |
|---|---|
| **Iscrizione registro Imprese** (ed eventuale albo artigiani) | **Entro 30 gg. dall'inizio attività** |
| **Presentazione modello o variazione attività Agenzia Entrate** (AA7 e AA9) | **Entro 30 gg. dall'inizio attività** |
| **Iscrizione INAIL** (se necessaria, es. imprese artigiane o presenza dipendenti) | **Contestualmente all'inizio attività o assunzione** |
| **INPS** (unica attività o in presenza di dipendenti) gestione commercianti | **Entro il giorno 16 del mese successivo all'assunzione** |
| **Comunicazione al comune ove previsto** (SUAP) | **Prima dell'inizio dell'attività** |

**Operativamente** prima di iniziare l'attività di consiglia di presentare la SCIA (se prevista) e presentare il modello COMUNICA

Altri adempimenti: istituzione registri contabili.
Nel caso di impresa già esistente dovrò presentare la variazione al registro imprese e agenzia entrate e la scia se richiesta

# Requisiti per svolgere l'attività di commercio elettronico

## Requisiti morali

## Requisiti professionali

(questi ultimi solo se si svolge attività alimentare)

## Requisiti di ubicazione e delle caratteristiche dei locali

(urbanistiche, edilizie, sicurezza, prevenzione incendi: agenzie viaggi online, vendita auto online ecc.)

# DICHIARAZIONE SCIA

La **SCIA** - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva. La SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

Da verificare nei diversi comuni le modalità di presentazione.

# DICHIARAZIONE SCIA

**Commercio elettronico di beni sia diretto che indiretto:**

-Obbligo di presentazione SCIA per commercio elettronico al **dettaglio**

- Scia da spedire al SUAP del comune di residenza dell'esercente persona fisica ovvero al Comune in cui l'esercente intende avviare l'attività, che coincide di solito con il comune della sede legale dell'esercente diverso da persona fisica (indipendentemente dall'ubicazione del server o del sito web)

- Sanzioni previste per la violazione dell'obbligo (da 2.582,28 a 15.493,71 euro art. 22 del D.Lgs n. 114/1998)

# Comunicazione Agenzia delle Entrate

Dichiarazione di inizio attività mediante modello AA7/10 (società) o AA9/12 (persone fisiche) da presentare entro 30gg dall'inizio attività effettiva

I soggetti tenuti all'iscrizione al RRII assolvono gli obblighi tramite modello Comunica allegando il modulo dell'Agenzia

I modelli AA7 e AA9 prevedono una sezioni dedicata al commercio elettronico:

- quadro B: 'attività di commercio elettronico'

# Comunicazione Agenzia delle Entrate

Inoltre nel quadro I: 'altre informazioni in sede di inizio attività' sono da indicare:

- la mail e il sito web **diverso** da quello con cui viene svolta l'attività online già inserito nel quadro B;

- l'iscrizione al VIES in caso di operazioni intracomunitarie

**QUADRO I**
**ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ**

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: rossi@mail.it
TELEFONO prefisso numero
FAX prefisso numero

SITO WEB: www.rossi.it

**Dati relativi all'immobile destinato all'esercizio dell'attività**

| TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE | TIPO DI CATASTO | SEZIONE | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE O DI COMODATO (v. istruzioni) | DATA DI REGISTRAZIONE | UFFICIO | NUMERO | SOTTO NUMERO | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
VOLUME ACQUISTI PRESUNTO: 3 0 0 0 0
VOLUME CESSIONI PRESUNTO: 2 0 0 0 0

**Dati relativi all'attività esercitata**

| TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA | LUOGO DI ESERCIZIO APERTO AL PUBBLICO | INVESTIMENTI INIZIALI | euro 0 – 5.000 | euro 5.001 – 50.000 | euro 50.001 – 200.000 | oltre euro 200.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# Comunicazione Agenzia delle Entrate

Codici Ateco più utilizzati per il commercio elettronico diretto e indiretto

- 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti effettuato via internet
- 58.12.02 Pubblicazione di mailing list
- 58.21.00 Edizione di giochi per computer
- 58.29.00 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
- 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
- 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
- 62.03.00 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
- 62.09.01 Configurazione di personal computer
- 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
- 63.11.20 Gestione database (attività delle banche dati)
- 63.11.30 Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- 63.12.00 Portali Web
- 63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca
- 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
- 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
- 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine Web
- 74.90.99 Altre attività professionali nca
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

# Sviluppatori di APP

Chi crea delle APP può farlo:

1) per attività professionale nei confronti di terzi

2) per commercializzare le APP sugli store online (es. Play di google)

3) per entrambi i motivi: sviluppo di app per committenti terzi e per commercializzazione sugli store

In tali casi per gli adempimenti amministrativi/fiscali all'avvio dell'attività si applicano i criteri generali in quanto è un'attività recente per cui non ci sono ancora linee guida specifiche.

# Sviluppatori di APP

Nel 1 caso si svolge lavoro autonomo che può essere occasionale o meno (dipende dall'abitualità)

Se attività abituale: Apertura della partita iva professionale e iscrizione all'Inps o alla cassa di appartenenza)

Nel caso 2 e 3 si svolge anche attività commerciale (stipulando dei contratti di mandato senza rappresentanza con i siti venditori di app) e quindi

In questi casi obbligo iscrizione alla CCIA, apertura partita iva, iscrizione INPS e presentazione SCIA tramite comunica

# Aspetti contabili delle imprese on-line

# I costi per la realizzazione dei siti internet

## Tipologie di sito internet aziendale:

**Sito vetrina**

- funzione meramente informativa dell'impresa (es. chi siamo, prodotti e servizi, contatti, brochure cc.)

**Sito pubblicitario**

- Scopo di far conoscere i prodotti/servizi dell'azienda, serve per fare promozioni e offerte commerciali; mette a disposizione solo cataloghi on-line senza possibilità di acquistare

**Sito di commercio elettronico**

- Consente di effettuare gli acquisti online, tramite la gestione dell'ordine interamente telematico; consente di sviluppare l'attività commerciale

# Costi del sito web

| COSTI TIPICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB |
| --- |
| Costi di web hosting (fornitura dello spazio web dove è ubicato il sito web) |
| Costi per la registrazione del dominio |
| Costi di progettazione del sito web (es. analisi fattibilità, progetto sito ecc.) |
| Costi per lo sviluppo del sito (contenuto, grafica, web marketing, seo) |
| Costi per la formazione del personale alla gestione del sito |

| COSTI PERIODICI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO |
| --- |
| Costi per l'aggiornamento delle pagine web |
| Costi per la manutenzione delle pagine web |
| Costi per l'ampliamento del sito internet (es. nuovi strumenti del sito e nuove sezioni) |
| Costi per attività di web marketing (collegati al sito) |
| Costi di rinnovo dell'hosting e del dominio |

# Trattamento contabile e fiscale dei costi

Costi per la **realizzazione** del sito internet:

| | Trattamento contabile | Trattamento fiscale |
|---|---|---|
| **Sito vetrina** | Costi per servizi; no capitalizzazione | Spese di rappresentanza, deducibilità in base all'inerenza e alla congruità (art. 108 del tuir); ai fini iva risultano indetraibili. |
| **Sito pubblicitario** | Costi per spese di pubblicità; capitalizzabili a certe condizioni (OIC 24), iscritti con il consenso del Collegio sindacale | Deducibili nel periodo di sostenimento e nei 4 successivi (art. 108 del tuir); ai fini iva tali costi risultano totalmente detraibili. |
| **Sito di commercio elettronico** | Oneri pluriennali (diritto di brevetto e utilizzo delle opere dell'ingegno o costi di impianto e ampliamento con il consenso del collegio sindacale) | Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ->quote di ammortamento deducibili in misura non superiori alla quota del 50% del costo stesso; Costi di impianto e ampliamento -> nei limiti della quota imputata a ciascun esercizio; ai fini iva tali costi risultano detraibili; |

# Trattamento contabile e fiscale dei costi

Costi legati alla **gestione e manutenzione** del sito internet:

**Costi di mantenimento/gestione sito internet (es. aggiornamento sito)** :

costo non capitalizzabile, interamente deducibile nell'esercizio. Costo iva detraibile

**Costo registrazione dominio**: risulta capitalizzabile qualora sia distinto dal costo di mantenimento del sito web e sia un segno distintivo dell'azienda; altrimenti il costo andrà spesato; deducibilità in misura non superiore ad 1/18 del costo se capitalizzato; iva detraibile

# Trattamento contabile e fiscale dei costi

Realizzazione del proprio server:

- **Costo relativo all'acquisizione dei macchinari** (capitalizzabili tra le immobilizzazioni materiali)
- **Costo per il collegamento ad internet** (spesato a conto economico)
- **Costi per l'acquisto di software applicativo necessario per la gestione del server** può essere capitalizzato come concessioni licenze e marchi o diritti di brevetto e opere dell'ingegno, se a titolo di proprietà, licenza a tempo determinato con pagamento una tantum o con licenza a tempo indeterminato

# Cenni sulla fiscalità diretta: un mondo senza controllo?

# Peculiarità dell'e-commerce che influenzano il sistema fiscale

- Possibile **dematerializzazione** dei beni scambiati
- La **delocalizzazione** delle operazioni
- L'uso di **sistemi di pagamento elettronici**
- La **riduzione degli intermediari** coinvolti

# Principali problematiche relative alla fiscalità diretta

- La nozione di stabile organizzazione nell'e-commerce;

- L'assoggettabilità dei beni virtuali alle royalties.

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

In relazione alle operazioni di e-commerce, ci si domanda:

La presenza in uno Stato di **un sito web**, di **un server**, o di **un provider** di impresa non residente può essere considerata una condizione sufficiente per l'esistenza di una stabile organizzazione dell'impresa stessa**?**

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

La stabile organizzazione è regolamentata dall'art. 5 del Modello di Convenzione OCSE e, ove più favorevole, dall'art. 162 del T.U.I.R. ai fini delle imposte dirette.

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

| | |
|---|---|
| **I requisiti**<br>***(basic rules)*** | Presenza nello Stato diverso da quello di residenza:<br>•di un centro di imputazione di situazioni giuridiche, ovvero di una istallazione d'affari;<br>•stabilità (spaziale e temporale);<br>•connessione della stessa all'esercizio normale dell'impresa;<br>•idoneità a produrre un reddito. |

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

La norma interna (art. 162 TUIR) disciplina i casi in cui non c'è stabile organizzazione, ma per il resto la norma ricalca quella del modello OCSE:

In base al comma 5, dell'art. 162 *'non costituisce* ***di per sé*** *stabile organizzazione la* ***disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari*** *che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi'*

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

Casistica e soluzioni operative

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

***Il Sito Web (bene immateriale)***

non presuppone l'utilizzo di macchinari;

non risulta suscettibile di localizzazione;

permette attività meramente secondarie (es. raccolta di informazioni);

***non è mai idoneo*** *a costituire una stabile organizzazione dell'impresa nei Paesi, diversi da quello di residenza della stessa, in cui il sito viene visualizzato.*

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

***Il Server***

se è nell' esclusiva o prevalente disponibilità dell'impresa non residente;

se è posizionato in un determinato luogo e per un periodo di tempo sufficientemente lungo (per essere considerato fisso);

se permette di eseguire una o più fasi essenziali del ciclo commerciale;

(Indipendentemente dal personale dipendente il loco)

***è idoneo*** *a configurare una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato nel quale l'impresa che se ne avvale non è residente*.

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

***L'ISP (Internet service provider)***

fornisce i servizi e svolge l'attività tramite un server, che può essere di proprietà dello stesso oppure dell'impresa non residente;

è totalmente **indipendente** rispetto alle imprese ospitate sul server **ed è privo del potere di concludere contratti a nome e per conto delle stesse**

***non è di solito idoneo*** *a configurare una stabile organizzazione personale delle imprese ospitate sul server.*

# La stabile organizzazione nell'e-commerce

| CONFIGURA STABILE ORGANIZZAZIONE | |
|---|---|
| **Sito web** | **NO** |
| **Server** che svolge solo attività ausiliarie e preparatorie | **NO** |
| **Server** se soddisfa i requisiti della S.O. (considerato sede fissa d'affari in relazione al tempo sufficiente e svolge le funzioni principali e rilevanti dell'impresa) | **SI** |
| **ISP** come agente indipendente | **NO** |

# Stabile Organizzazione – ESEMPIO n. 1

Una società irlandese fornisce gratuitamente agli utenti internet i servizi del proprio motore di ricerca, realizzando i ricavi vendendo spazi pubblicitari e gerarchie di ricerca ad imprese.

Il server con cui conclude i contratti è in Irlanda, mentre presso i singoli stati ha solo società sussidiarie di limitate dimensioni che studiano il mercato locale e svolgono attività di marketing, **ma non sottoscrivono contratti**. I potenziali clienti vengono indirizzati verso la società irlandese.

Il ricavo è attribuito in Irlanda, no S.O. in Italia.

# Stabile Organizzazione- ESEMPIO n. 2

Una società di diritto francese fornisce videogiochi direttamente ai consumatori finali, ricevendo il pagamento direttamente dal cliente.

La società opera con due server ubicati in Italia. Secondo l'AdE essendo dotato di consistenza fisica, i server configurano una sede fissa d'affari, tanto più nel caso di commercio elettronico diretto, tenendo conto che la società ne ha la piena disponibilità per un tempo indefinito, e che tramite i server si svolge attività commerciale (fasi del contratto: acquisizione del prodotto e pagamento).

Si, tassazione in Italia perchè S.O.. (cfr. Ris. Min. 119/E del 28 maggio 2007).

# L'assoggettabilità dei beni virtuali alle royalties

Royalty: compenso pagato per l'utilizzo di marchi, brevetti, e opere dell'ingegno senza violare il diritto d'autore (art. 23 Tuir).

Nelle operazioni online è difficile a volte distinguere il pagamento di una royalty o di una compravendita per cui si ha un diverso trattamento fiscale.

**Commercio elettronico diretto**

→

**In genere viene ceduto il 'diritto d'uso' e non l'utilizzazione economica del diritti patrimoniali sull'opera**

# L'assoggettabilità dei beni virtuali alle royalties

Differente trattamento fiscale: royalty sempre tassabile in Italia (in caso di royalties versate a soggetti non residenti si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, fermo restando l'applicazione della norma convenzionale)

**Royalties**

→ **Art. 23, co. 2, Dpr 917/1986 «COMPENSO»**

→ **Art. 12 Modello OCSE «CANONI»**

Cessione diritto d'uso nel limite del diritto di protezione, senza diritto di riprodurre, o per scopi privati -> reddito d'impresa o di lavoro autonomo

# L'assoggettabilità dei beni virtuali alle royalties

Esempio

**Software (RM. 169/1997)**

Acquisti dei diritti di riproduzione -> royalties

Acquisto per uso personale -> costo

**Fotografie** (royalties se prevale l'aspetto creativo),

**Banche dati** (royalties nei confronti degli autori o per il diritto di riproduzione/distribuzione)

# Cenni sul trattamento dei 'Bitcoin' nel reddito d'impresa

**Cosa sono**: sono una rete di pagamento e una nuova moneta virtuale (criptovaluta) indipendente dai Governi e dalle Banche centrali;

**Come funzionano**: i bitcoin sono coniati in modo autonomo da un sistema crittografato peer-to-peer; basta installare un Bitcoin Wallet in un Pc o dispositivo mobile e acquistare i Bitcoin da uno dei centri di scambio online; le transazioni sono registrate su un «Public Ledger», con un codice alfanumerico anonimo, non riconducibile al proprietario; Tale registro è comunemente noto con il nome di Block Chain e contiene l'insieme delle transazioni confermate dal Mining in un arco temporale;

# Cenni sul trattamento dei 'Bitcoin' nel reddito d'impresa

**Natura giuridica dei Bitcoin**: la natura varia a seconda del contesto di riferimento, presenta quindi 'natura mista' . Può avere caratteristica di moneta, valuta estera, di bene immateriale, di strumento finanziario e di sistema di pagamento; differente natura in altri Paesi (diversi riflessi contabili e fiscali)

**Attività remunerative**: il *Mining* (processo che crea Bitcoin; i *Miners* che li creano ricevono in cambio una remunerazione), il commercio dei Bitcoin e il cambio valute (exchanger) già in alcuni Paesi autorizzati a scambiare Bitcoin; scambio tra privati, dove il bitcoin è scambiato con beni e servizi;

# Cenni sul trattamento dei 'Bitcoin' nel reddito d'impresa

**Aspetti fiscali (solo reddito impresa e iva)**: per determinare correttamente il tipo di tassazione bisogna utilizzare un **approccio soggettivo e funzionale** per singola operazione (RM 72/E 2016 - interpello di una società che commercia bitcoin)

- ai fini iva lo scambio di Bitcoin è esente;
- ai fini IRES e IRAP ricavi e costi concorrono alla base imponibile;
- i bitcoin sono considerati come valuta straniera e in quanto tale le **rimanenze** sono valutate in base al valore normale ai sensi dell'Art. 9 del Tuir (cosa che non dovrebbe essere perché non si possono considerare valuta);

# Cenni sul trattamento dei 'Bitcoin' nel reddito d'impresa

- Attenzione alle transazioni in bitcoin con Paesi che li considerano merce e non moneta (riflessi intrastat? Iva?);
- quadro RW? Ivafe?

**Riflessi contabili:** Conversione dei cambi a fine anno se la contabilità è in bitcoin; Informativa di bilancio sugli strumenti finanziari; principio di prevalenza della sostanza sulla forma (non esistono principi specifici di valutazione).

# Tassazione settoriale del mondo digitale

Ad oggi sono in essere dei modelli impositivi indirizzati al mondo del digitale per determinate fattispecie:

Piattaforme affitto online: Dl. 50/2017 - Nuova disciplina a partire dal 2017 per i portali di affitto online, applicano una ritenuta sui canoni di locazione del 21% per i pagamenti transitati tramite la piattaforma (es. AIRBNB); a titolo d'imposta se con cedolare o a titolo d'acconto se senza cedolare;

Scommesse on-line: Legge Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 art. 1, commi 927-931) -> presunzione di stabile organizzazione per i soggetti esteri non residenti che operano in Italia tramite gestori residenti sulla base di contratti o di ricevitoria o intermediazione (flussi superiori nell'arco di sei mesi, a 500.000 euro);

OTT: «web tax transitoria» Dl. 50/2017 è una cooperazione rafforzata tra il Fisco e le società non residenti appartenenti anche a multinazionali con ricavi superiori a un miliardo e che effettuano in Italia operazioni per importi superiori a 50 milioni. Su opzione queste società potranno definire con l'agenzia delle Entrate i debiti tributari della stabile organizzazione.

# Scenari futuri per la tassazione del mondo digitale

La digitalizzazione dell'economia cancella le differenze tra beni e servizi e ha rivoluzionato completamente i modelli di business, questioni da risolvere:

- DOVE TASSARE e COSA TASSARE -

Necessità di una revisione completa delle regole fiscali a livello mondiale per adattarsi alle nuove realtà.

# Scenari futuri per la tassazione del mondo digitale

Stabile organizzazione 'virtuale': modifica dell'attuale concetto di stabile organizzazione inteso come collegamento tra residenza-territorio passando ad un concetto innovativo di collegamento che permetta di tassare gli utili dove sono generati (recepito già dal nostro paese ad es. nel settore dei giochi online)

In attesa di una revisione a livello mondiale l'Europa propone tre opzioni di breve termine:

- Imposta sul fatturato che le imprese digitali registrano in un dato Paese (Italia, Francia, Germania, Spagna)
- Una ritenuta alla fonte sulle transazioni digitali;
- Imposta sulle attività digitale: pubblicità e atri servizi offerti

# Scenari futuri per la tassazione del mondo digitale

## Problematiche per una tassazione unitaria europea:

- Compatibilità con i trattati sulla doppia imposizione
- Compatibilità con le regole sugli Aiuti di Stato
- Possibile violazione delle libertà fondamentali (es. libertà di stabilimento)
- Compatibilità con impegni internazionali nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio (es. tariffe di beni e servizi)

# Grazie per l'attenzione!

Dott. Maurizio Calello

e-mail: maurizio.calello@glpa.it